

SENTENZA «LEXITOR»: IMPATTI SUL CREDITO AL CONSUMO.

Restituzione costi “irripetibili” in caso di rimborso anticipato (c.d. Sentenza lexitor).

Si informa la Clientela che la Corte di Giustizia Europea, con sentenza emessa in data 11 settembre 2019 (**cd. Sentenza Lexitor**) ha stabilito che “L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Sulla base di questa interpretazione, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include anche i costi c.d. “irripetibili” (come ad esempio le spese di istruttoria applicate).

A seguito di tale pronuncia, la Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti in base all’articolo 6 del Testo Unico Bancario, in data 4 dicembre 2019 ha emanato le seguenti raccomandazioni:

- A) *Con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori (inclusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte.*
- B) *Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto di rimborso anticipato di finanziamenti in essere, gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte.*

Fiditalia si è già conformata alle sopra richiamate raccomandazioni di Banca d’Italia. In ragione di ciò, Fiditalia ha quindi coerentemente adeguato la modulistica per i nuovi contratti e, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti in essere al 4 dicembre 2019 (data di emanazione delle citate raccomandazioni), riconosce, in deroga a quanto previsto nel contratto, la riduzione di tutti i costi a carico del Cliente, ivi inclusi i costi c.d. “irripetibili”, escluse solo le imposte. Tale riduzione viene applicata direttamente nel conteggio estintivo, detraendo dal residuo dovuto dal Cliente per l’estinzione anticipata la quota parte dei costi non maturati.

Fermo quanto sopra, deve darsi atto di un orientamento delle Corti di Merito e dell’Arbitro Bancario Finanziario che riconosce alla Sentenza Lexitor efficacia retroattiva e, pertanto, i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea sono stati ritenuti applicabili, non solo ai finanziamenti ancora in essere al 4 dicembre 2019, ma a tutti i rapporti non esauriti, per tali intendendosi quelli estinti da meno di dieci anni per i quali il diritto alla riduzione al costo totale del credito non è ancora prescritto per decorrenza del termine di legge.

Fiditalia si riserva dunque di valutare le richieste aventi ad oggetto il rimborso delle spese c.d. “irripetibili” (quali le spese di istruttoria applicate) rispetto a rapporti già esauriti, nel predetto termine massimo prescrizione dalla estinzione del rapporto.

Qualora dunque il Cliente abbia estinto prima del 4 dicembre 2019 un contratto di credito stipulato con Fiditalia e desideri ricevere informazioni al riguardo, potrà contattare il nostro [Servizio Clienti al numero 02-4301.8133](tel:02-4301.8133), operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Si precisa sin d’ora che, qualora accordato, il rimborso interverrà secondo il metodo di riduzione progressiva relativamente proporzionale, già in uso per gli interessi corrispettivi - c.d. curva degli interessi.

Non verranno prese in considerazione richieste aventi ad oggetto richieste di rimborso riferite a rapporti esauriti, per tali intendendosi quelli estinti da oltre dieci anni per i quali il diritto al rimborso è prescritto per decorrenza del termine di legge. Farà a tal fine fede la data di invio della richiesta.

Al ricevimento della richiesta, Fiditalia valuterà la sussistenza dei requisiti per procedere al rimborso, salve eventuali modifiche normative o giurisprudenziali che dovessero rendere non più attuale il diritto del consumatore al rimborso.